



FONDAZIONE IDIS
CITTA'DELLA SCIENZA

Ente commissariato ex art. 25 del codice civile, giusta delibera di Giunta Regionale della Campania 735/2017 e s.m.i.

**PROGETTO ESECUTIVO
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO**

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA ATTRAVERSO “BUONO PASTO ELETTRONICO”.
DECORRENZA: DUE ANNI A PARTIRE DAL 1 GENNAIO 2018
IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO € 202.350,00 (IVA ESCLUSA)
CIG N. 76403464F9**



FONDAZIONE IDIS
CITTA'DELLASCIENZA

Ente commissariato ex art. 25 del codice civile, giusta delibera di Giunta Regionale della Campania 735/2017 e s.m.i.

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante l'erogazione di "buoni-pasto elettronici" agli aventi diritto:

- a) dipendenti, che permangono in azienda almeno 6,5 ore al giorno (6 ore e trenta minuti);
- b) management;
- c) altri soggetti espressamente autorizzati di volta in volta dalla Stazione appaltante.

L'erogazione del servizio in oggetto dovrà avvenire attraverso la somministrazione di pasti forniti da una rete di locali, convenzionati direttamente con la ditta aggiudicataria, dotati di POS presenti sul territorio di Napoli, compresi nelle categorie merceologiche di ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie tavola calda e fredda, self service, supermercati, altro (veggasi Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 122/2017). Il numero annuo dei pasti erogabili su base annua ammonta, in via presuntiva, a circa **19.000**. L'indicazione sopraindicata è presunta e non vincola la Fondazione. Il valore nominale del buono pasto è di **€ 5,20 (oltre iva di legge)**.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di variare in aumento il valore nominale del buono pasto. In quest'ultimo caso l'impresa aggiudicataria si impegna ad applicare sul nuovo valore nominale del buono, lo stesso ribasso percentuale offerto sul prezzo originario d'aggiudicazione.

La Fondazione non assume impegni circa il numero effettivo dei pasti di cui quotidianamente viene chiesta la somministrazione né per il numero complessivo annuo.

Sarà pertanto riconosciuto il pagamento dei soli pasti effettivamente forniti e debitamente rendicontati tramite report e successiva fattura.

Il pasto dovrà essere erogato tramite l'utilizzo da parte di ciascun beneficiario di una tessera (card) personalizzata, utilizzabile presso gli esercizi convenzionati con la ditta aggiudicataria, dotati di POS.

Il costo della card è a totale ed esclusivo carico della ditta aggiudicataria. Il numero presuntivo di card da erogare è pari a 100. L'indicazione sopraindicata è presunta e non vincola la Fondazione.

ART. 2 - IMPORTO POSTO A BASE DI GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

L'importo complessivo massimo a base di gara, comprensivo di ogni onere, spesa ecc., come specificato nei successivi articoli, è stabilito in **€ 202.350,00 oltre IVA** per la durata potenziale del contratto (sei anni).

L'importo contrattuale derivante dal ribasso percentuale offerto in sede di gara è da intendersi onnicomprensivo di tutte le spese inerenti l'erogazione del servizio senza oneri aggiuntivi per la Fondazione.

ART. 3 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Possono partecipare alla presente procedura le imprese singole o associate secondo quanto dal Disciplinare di Gara.

ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO

La società appaltatrice del servizio si impegna a garantire, per un periodo di anni **2 a partire dal 1 Gennaio 2018**, il funzionamento e la gestione del sistema del buono pasto elettronico, presso i locali convenzionati direttamente con la società aggiudicataria, tramite l'utilizzo di card, la fornitura delle cards richieste e la gestione e il controllo del servizio stesso.

La Stazione appaltante potrà chiedere alla ditta aggiudicataria di **prorogare la durata del contratto** ai sensi dell'art. 106 co. 11 del D.Lgs. 50/2016 alle medesime condizioni tecniche, economiche e giuridiche, nelle more di istruzione delle procedure concorsuali della nuova gara di appalto, **per un periodo non superiore a mesi 3 (tre)** previo avviso da comunicarsi all'aggiudicataria (in forma scritta) **almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale**.



FONDAZIONE IDIS
CITTA'DELLA SCIENZA

Ente commissariato ex art. 25 del codice civile, giusta delibera di Giunta Regionale della Campania 735/2017 e s.m.i.

ART. 5 - MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE

L'aggiudicazione avverrà ad insindacabile giudizio della Fondazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, così come previsto dall'art. 95, co. 2 e co. 4 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto delle modalità operative disciplinate dal presente capitolato.

Ai sensi del Decreto Legge n. 95/2012, convertito nella Legge 7 agosto 2012 n. 135, art. 1 commi 7 e 13 l'affidamento del servizio di mensa potrà essere recesso nell'immediato senza che la ditta possa vantare alcuna rivalsa nei confronti della Fondazione.

L'aggiudicazione potrà essere effettuata anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida.

L'offerente resta vincolato alla propria offerta per 180 gg. mentre la Stazione Appaltante non assume alcun obbligo e rimarrà libera di non dar luogo ad alcuna aggiudicazione, ovvero sospendere l'aggiudicazione già intervenuta, per motivi di interesse pubblico che saranno debitamente comunicati alle ditte interessate.

L'aggiudicazione del servizio in oggetto avverrà privilegiando la garanzia e la qualità della prestazione mediante la valutazione dell'aspetto tecnico ed economico dell'offerta.

L'offerta sarà valutata sulla base dei criteri indicati all'art. 144 co. 6 D.Leg.vo 50/2016 e della Determinazione AVCP n. del 20.10.2011 per quanto applicabile.

Per i criteri e i punteggi attribuiti si rinvia all'art. 9 del Disciplinare di Gara. Con specifico riferimento agli Elementi qualitativi fissati dal suddetto art. 9 del Disciplinare di Gara si precisa che le imprese dovranno presentare pena l'esclusione:

- **Pelenco delle convenzioni** in corso di validità relative agli esercizi ubicati nelle zone indicate nell'art. 6 del presente Capitolato speciale d'appalto, allegando le lettere d'impegno firmate in originale dai gestori stessi, utilizzando lo schema **dell'Allegato B**;
- **Dichiarazione attestante l'impegno all'attivazione, entro 30 gg dalla data di aggiudicazione** di un numero maggiore di convenzioni, allegando le lettere d'impegno firmate in originale dai gestori stessi, utilizzando lo schema dell'Allegato B, attestanti l'impegno a sottoscrivere la convenzione entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, nonché l'impegno ad attivare entro tale termine il POS elettronico per il rilevamento delle fruizioni;
- Per quanto riguarda i locali che propongono menù legati ad intolleranze (es: celiachia), menù macrobiotici o vegetariani, dovranno dichiarare espressamente nella lettera d'impegno di cui all'allegato **B** di effettuare i pasti suddetti;

Non saranno presi in considerazione, ai fini dell'attribuzione del punteggio, gli esercizi per i quali non sia presente la lettera di impegno compilata secondo l'allegato B suddetto.

Si precisa che la stipula del contratto è subordinata alla circostanza che l'impresa aggiudicataria fornisca prova, entro 30 gg dalla data di aggiudicazione, di aver attivato il numero di convenzioni indicate in sede di offerta. Se la prova non viene fornita, l'impresa decade dall'aggiudicazione e il servizio viene affidato all'impresa che la segue in graduatoria.



FONDAZIONE IDIS
CITTA'DELLA SCIENZA

Ente commissariato ex art. 25 del codice civile, giusta delibera di Giunta Regionale della Campania 735/2017 e s.m.i.

E' lasciata facoltà alla Fondazione di non addivenire all'aggiudicazione qualora le proposte presentate non siano ritenute idonee dalla Commissione giudicatrice.

L'appalto sarà aggiudicato alla ditta che avrà ottenuto il maggiore punteggio complessivo.

ART. 6 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

La ditta affidataria dovrà garantire il servizio di ristorazione suddetto presso il maggior numero possibile di locali, secondo le seguenti specifiche:

- **almeno 5 locali** tra bar, mense, tavole fredde e calde, ristoranti, pizzerie, supermercati ed esercizi analoghi entro la distanza di 4 km dalla sede della Stazione appaltante (cfr. art. 9.2 del Disciplinare di Gara)
- **dei suddetti locali, almeno 1** dovrà essere in grado di fornire menù vegetariani, intolleranze e menù macrobiotici;
- **dei suddetti locali, almeno 2 devono essere supermercati.**

L'elenco completo di tutti locali dovrà essere allegato all'offerta.

Il suddetto elenco dovrà contenere:

- ubicazione degli esercizi
- capienza degli stessi (numero dei posti a sedere)
- tipologia di pasto erogato dal locale

Il servizio sostitutivo di mensa è attivato di norma solo per il pranzo.

Qualora la Fondazione ritenesse opportuno modificare le modalità di fruizione del servizio, per esigenze organizzative interne, potrà farne espressa richiesta alla ditta aggiudicataria, senza la previsione di oneri aggiuntivi. Inoltre, qualora dovesse ordinare, per qualsiasi causa, la sospensione del servizio mensa anche per periodi rilevanti, l'aggiudicataria non avrà diritto ad alcun compenso o risarcimento.

ART. 7 - BUONI PASTO CARTACEI

La Fondazione si riserva di richiedere all'aggiudicatario la fornitura di ticket cartacei del medesimo valore nominale del "buono-elettronico".

I buoni pasto cartacei devono riportare:

- a) il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro;
- b) la ragione sociale o il codice fiscale della società di emissione;
- c) il valore facciale espresso in valuta corrente pari a € 5,40 comprensivi di IVA;
- d) il termine temporale di utilizzo;
- e) uno spazio riservato all'apposizione della data di utilizzo, della firma dell'utilizzatore e del timbro dell'esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato;



FONDAZIONE IDIS
CITTA'DELLASCIENZA

Ente commissariato ex art. 25 del codice civile, giusta delibera di Giunta Regionale della Campania 735/2017 e s.m.i.

- f) la dicitura “il buono pasto non è cedibile, né commerciabile oltre il limite di otto buoni, né convertibile in denaro”, può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dall'utilizzatore.

Le società di emissione sono tenute ad adottare idonee misure antifalsificazione e di tracciabilità del buono pasto.

La previsione dell'utilizzo del buono pasto cartaceo è da ritenersi limitata nel tempo e strettamente necessaria a far fronte a imprevisti o eventi organizzativi eccezionali.

ART. 8 - VALORE E MODALITA' DI UTILIZZO DEL BUONO PASTO ELETTRONICO

La ditta aggiudicataria dovrà garantire nella card un uguale valore nominale riferito al pasto completo 1 e pasto completo 2 e pasto pizza, pari ad € 5,40 comprensivi di IVA.

A ciascun avente diritto dovrà essere consegnata, all'inizio della gestione del servizio, una card personalizzata in cui saranno inseriti tutti i dati necessari alla fruizione del servizio stesso che rimarrà tale per tutta la durata del contratto di fornitura.

Presso ciascun punto convenzionato dovrà essere installato, a cura della ditta aggiudicataria, un POS di rilevazione del consumo del pasto, secondo le modalità che saranno indicate dalla Fondazione. L'assistenza all'esercente per quanto riguarda la formazione per l'utilizzo del POS e della card, oltre che per la soluzione di inconvenienti tecnici o di qualsiasi altro genere derivanti dall'installazione ed utilizzo del POS è a completo carico della ditta aggiudicataria e, per quel che concerne il costo, è completamente compreso nell'importo offerto. Nello stesso è compresa anche l'assistenza tecnica che la ditta aggiudicataria è tenuta a prestare sia ai punti convenzionati sia alla Fondazione a favore dell'ufficio che gestirà il sistema della carta elettronica per l'intera durata del contratto.

La card:

- deve essere utilizzata esclusivamente presso i soggetti convenzionati;
- dà diritto alla consumazione del pasto nelle giornate di effettiva presenza lavorativa e nelle ore stabilite per la pausa pranzo;
- non può essere utilizzata da persone diverse dal titolare;
- non è cedibile, né negoziabile;
- comporta l'obbligo per il fruitore di corrispondere in contanti direttamente ai soggetti convenzionati l'eventuale differenza tra il valore alla cassa del buono-pasto elettronico ed il maggior prezzo della consumazione prescelta.

Nel prezzo del pasto si considerano interamente compensati tutti i servizi, le prestazioni, le spese ed ogni altro onere espresso e non dal presente capitolato speciale d'appalto, inerenti comunque ai servizi oggetto dell'appalto.

In caso di variazione nella consistenza numerica del personale sarà emesso un ordine di fornitura del numero di card necessitante oppure sarà chiesta la cessazione delle card non più valide.

ART. 9 - COMPOSIZIONE DEL PASTO

La ditta aggiudicataria dovrà garantire che presso gli esercizi di ristorazione convenzionati il personale



FONDAZIONE IDIS
CITTA'DELLA SCIENZA

Ente commissariato ex art. 25 del codice civile, giusta delibera di Giunta Regionale della Campania 735/2017 e s.m.i.

dipendente possa consumare un pasto così composto:

Valore nominale buono pasto: € 5,40 comprensivi di IVA

PASTO COMPLETO 1:

- **n. 1 Primo piatto a scelta** (la ditta dovrà garantire in ogni struttura la scelta fra almeno 4 tipi diversi di primo piatto); **alternativamente al primo piatto a scelta, n. 1 secondo piatto a scelta** (la ditta dovrà garantire in ogni struttura la scelta fra almeno 4 tipi di secondo piatto); .
- **n. 1 Contorno crudo o cotto**
- **n. 1 Porzione di Pane** ovvero **n. 1 Dolce o Frutta**
- **½ litro di acqua**

PASTO COMPLETO 2:

- **n. 1 Insalatone / insalate di pasta o di riso/farro/orzo** ovvero n. 1 piatto di salume misto o formaggio misto.
- **n. 1 Contorno crudo o cotto**
- **n. 1 Porzione di Pane** ovvero **n. 1 Dolce o Frutta**
- **½ litro di acqua**

PASTO PIZZA:

- . **n. 1 Pizza a scelta**
- . **n. 1 Bibita o ½ acqua minerale**
- . **Dolce o frutta**
- . **Caffè**

ART. 10 - ESERCIZI CONVENZIONATI

La ditta aggiudicataria potrà modificare l'elenco dei locali convenzionati stipulando nuove convenzioni con esercizi aggiuntivi o sostitutivi, ferma restando la necessità di garantire almeno 1 locale in grado di erogare menu vegetariani/macrobioici/per intolleranze e almeno 2 supermercati.

Le convenzioni stipulate tra la ditta aggiudicataria del servizio e i gestori dei punti ristoro devono contenere ai sensi del punto 9 della Determinazione AVCP n. 5 del 20.10.2011:

- a) l'indicazione del pasto offerto e del termine di pagamento da parte della società di emissione dei buoni pasto utilizzati presso gli esercizi convenzionati;



FONDAZIONE IDIS
CITTA'DELLASCIENZA

Ente commissariato ex art. 25 del codice civile, giusta delibera di Giunta Regionale della Campania 735/2017 e s.m.i.

- b) la durata del contratto, le condizioni anche economiche ed il termine del preavviso per l'eventuale rinegoziazione o la disdetta;
- c) le clausole di utilizzabilità del buono pasto, relative alle condizioni di validità ed ai limiti di utilizzo, nonché ai termini di scadenza, specificati in modo espresso ed uniforme;
- d) l'indicazione dello sconto incondizionato e di eventuali altri corrispettivi riconosciuti alle società di emissione;
- e) l'indicazione del termine, non inferiore a sei mesi dalla data di scadenza del buono pasto, entro il quale l'esercizio convenzionato potrà validamente richiedere il pagamento delle prestazioni effettuate;

Le convenzioni possono essere stipulate e modificate, con specifica accettazione delle parti, esclusivamente in forma scritta.

La stazione appaltante che acquista i buoni pasto, la società di emissione e gli esercizi convenzionati assicurano, ciascuno nell'esercizio della rispettiva attività contrattuale e delle obbligazioni di propria pertinenza, la utilizzabilità del buono pasto per l'intero valore facciale.

Il valore facciale del buono pasto è comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande. Le variazioni dell'imposta sul valore aggiunto lasciano inalterato il contenuto economico dei contratti già stipulati.

La ditta aggiudicataria dovrà, altresì, impegnarsi a stipulare nuove convenzioni con altri esercizi, qualora la Stazione Appaltante segnali eventuali disservizi dei locali convenzionati, oppure l'apertura di nuove sedi, o nuove esigenze organizzative del proprio personale o altre esigenze che dovessero sorgere nel corso del rapporto contrattuale.

La Stazione appaltante non assumerà nessun obbligo nei confronti dei titolari dei locali convenzionati; la ditta aggiudicataria è obbligata a tenere la Fondazione indenne da ogni eventuale pretesa degli stessi.

La ditta aggiudicataria è tenuta a comunicare alla Fondazione eventuali irregolarità ed abusi che dovessero verificarsi negli esercizi convenzionati.

La ditta aggiudicataria dovrà garantire che gli esercizi convenzionati siano in possesso di tutte le licenze richieste per la somministrazione di bevande ed alimenti, in conformità alle norme igienico-sanitarie e alle autorizzazioni di leggi vigenti.

La ditta aggiudicataria si impegna ogni 6 mesi ad inviare alla Fondazione l'elenco dei locali aggiornato con indicazione del pasto che il locale stesso si è impegnato ad erogare.

ART. 11 - DEFINIZIONE DEL PREZZO OFFERTO

L'importo contrattuale derivante dall'offerta presentata in sede di gara è da intendersi onnicomprensivo di tutte le voci richieste e resta fisso ed invariato per tutta la durata del rapporto contrattuale. In esso sono



FONDAZIONE IDIS
CITTA'DELLASCIENZA

Ente commissariato ex art. 25 del codice civile, giusta delibera di Giunta Regionale della Campania 735/2017 e s.m.i.

comprese anche tutte le spese inerenti all'installazione dei POS presso i punti ristoro individuati; il software di gestione del servizio; l'assistenza tecnica sia ai titolari dei punti ristoro sia agli uffici amministrativi che gestiranno il sistema; e quant'altro necessario ed opportuno per l'avvio ed il successivo funzionamento dell'intera struttura di gestione del sistema. Il prezzo contrattuale si intenderà fisso ed invariabile per tutta la durata del servizio anche se dovessero verificarsi variazioni in materia di disciplina dei prezzi, e comprensivo di tutti gli oneri relativi alla predisposizione e fornitura dei buoni pasto e di ogni altra spesa accessoria.

ART. 12 - OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

Oltre alle altre condizioni previste negli articoli del presente capitolato speciale d'appalto, la ditta aggiudicataria dovrà:

1. Garantire l'organizzazione di un servizio di qualità per gli aventi diritto.
2. All'inizio della prestazione, indicare i nominativi dei responsabili cui la Fondazione potrà rivolgersi per ogni esigenza connessa all'espletamento del servizio.
3. Eseguire **la consegna delle cards entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricezione dell'ordine in un'unica soluzione all'indirizzo indicato nell'ordine stesso.**
4. Garantire che il numero di esercizi convenzionati non sia inferiore a quello dichiarato in sede di gara, per tutta la durata del contratto e l'immediato reintegro dello stesso nel caso di recesso della convenzione, cessazione dell'attività, ecc. da parte degli esercizi convenzionati.
5. Fornire gli apparati terminali per gli esercizi dichiarati in offerta; convenzionare e dotare degli stessi apparati terminali gli esercizi che ne facciano richiesta **entro 15 giorni dalla richiesta** medesima o qualora ne faccia richiesta la Fondazione stessa.
6. Garantire che i locali convenzionati trasmettano i dati relativi ai pasti effettuati **entro e non oltre il mese successivo all'erogazione dei medesimi.**
7. Garantire la manutenzione ed il corretto funzionamento di tutte le apparecchiature informatiche e dei programmi volti a gestire e controllare la regolare effettuazione del servizio. Programmi ed apparecchiature dovranno prevedere l'uniformità dei dati e delle transazioni tra gli esercizi convenzionati e la Fondazione.
8. Garantire la riparazione dei guasti alle apparecchiature in uso presso i punti convenzionati entro la giornata lavorativa successiva al verificarsi dell'anomalia.
9. Rilasciare a propria cura e spese, in caso di furto, smarrimento e deterioramento della card da parte di un dipendente, un duplicato, provvedendo contestualmente ad inibire l'utilizzo della tessera sostituita.
10. Comunicare immediatamente alla Fondazione ogni variazione sulla consistenza numerica dell'elenco dei locali convenzionati, onde consentire una puntuale informazione agli interessati.
11. Prevedere la produzione di un report di rendicontazione relativo al consumo effettivo dei buoni pasto per singolo punto convenzionato, con data, ora e tipologia di pasto consumato.



FONDAZIONE IDIS
CITTA'DELLASCIENZA

Ente commissariato ex art. 25 del codice civile, giusta delibera di Giunta Regionale della Campania 735/2017 e s.m.i.

12. Esonerare la Fondazione da ogni responsabilità in merito ai rapporti intercorrenti tra la ditta aggiudicataria ed i pubblici esercizi convenzionati.
13. Erogare una sessione formativa sull'utilizzo del sistema per un gruppo di utenti utilizzatori/gestori.
14. Rendere disponibile il manuale utente delle funzionalità del sistema, preferibilmente online all'interno dell'applicativo web.
15. Individuare un referente con cui definire eventuali dettagli tecnici ed organizzativi e che fornirà il supporto in caso di necessità.
16. Farsi carico delle spese relative al fotografo/fotografi al quale/quali i dipendenti dovranno rivolgersi per le fotografie sulle tessere magnetiche, ove richieste.
17. avere in essere, o impegnarsi a provvedere prima della stipula del contratto, idonee coperture assicurative R.C.T./R.C.O. con massimali minimi RCT € 3.000.000,00/sinistro – RCO €3.000.000,00/sinistro con il sottolimito di €1.500.000,00 per persona infortunata nella quale rientrino tutte le attività oggetto del presente appalto. Le polizze assicurative, che dovranno essere stipulate con primarie Compagnie di assicurazione, dovranno essere consegnata in copia all'ufficio preposto prima della stipula del contratto. La Ditta aggiudicataria risponderà, in ogni caso e direttamente, dei danni alle persone o alle cose causati dal proprio personale nell'ambito dell'espletamento del servizio. Si precisa che resterà a suo carico il risarcimento dei danni arrecati, senza diritto a compensi o rivalse né nei confronti della Fondazione (la polizza di Responsabilità civile terzi dovrà prevedere espressamente la rinuncia alla rivalsa nei confronti della Fondazione).

ART. 13 - MODALITA' DI PAGAMENTO

La Fondazione si impegna a corrispondere il corrispettivo contrattuale con le seguenti modalità.

Data la peculiarità del servizio oggetto della presente gara, sarà presentata un'unica fattura mensile, a consuntivo riguardante i soli pasti effettivamente consumati da ogni avente diritto. Ciascuna fattura dovrà essere corredata dalla documentazione attestante la rispondenza tra i pasti fruiti e gli addebiti effettuati dai locali convenzionati.

Ogni fattura deve essere redatta nel rispetto della normativa vigente e deve riportare:

- numeri dei pasti consumati;
- l'ammontare del pagamento dovuto;
- lo sconto percentuale praticato, l'assoggettamento all'aliquota IVA nelle misure di legge;
- il numero dell'atto di aggiudicazione;
- il numero dell'impegno di spesa.

La Fondazione provvederà al pagamento di quanto fatturato mediante appositi mandati, **entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture.**

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei



FONDAZIONE IDIS
CITTA'DELLASCIENZA

Ente commissariato ex art. 25 del codice civile, giusta delibera di Giunta Regionale della Campania 735/2017 e s.m.i.

corrispettivi dovuti, la ditta aggiudicataria potrà sospendere il servizio.

L'inosservanza delle procedure e dei requisiti previsti dal DM n. 55 del 03/04/2013, così come il mancato utilizzo del canale di trasmissione del sistema di interscambio, comporta lo scarto e la mancata trasmissione della fattura elettronica.

Il pagamento, dedotte le eventuali penali, sarà effettuato solo a seguito di apposita verifica del Documento di Regolarità Contributiva e Previdenziale (DURC), ai sensi dell'art.6 del D. Lgs 207/2010.

Qualora l'Impresa aggiudicataria risulti non in regola con gli obblighi contributivi previdenziali ed assicurativi e relativi accessori, la Stazione appaltante opererà il trattenimento secondo le modalità previste dall' Art. 4 DPR 207/2010.

Inoltre, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della Legge 136/2010 che disciplina la tracciabilità dei pagamenti nell'ambito delle azioni per combattere le infiltrazioni criminali negli appalti /acquisti/prestazioni di servizi oggetto di finanziamenti pubblici, l'appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente servizio, secondo la disciplina contenuta nella legge sopra richiamata, comunicando il conto corrente dedicato. L'inadempienza di tale obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Il pagamento sarà effettuato direttamente alla ditta aggiudicataria, così come identificata nella determinazione di aggiudicazione.

ART. 14 - CONTROLLI

La Fondazione si riserva in ogni caso e in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, la facoltà di effettuare o di disporre controlli qualitativi e quantitativi per verificare la rispondenza del servizio fornito dalla ditta aggiudicataria alle prescrizioni del capitolato speciale d'oneri, ed in particolare la corrispondenza dei pasti forniti a quanto previsto dal contratto. Eventuali inosservanze degli obblighi assunti verranno contestate direttamente alla ditta appaltatrice, la quale si impegna al ripristino delle clausole contrattuali. Potrà addivenirsi alla risoluzione del contratto prima della scadenza qualora, nonostante le contestazioni di cui al precedente punto, perdurassero le inadempienze da parte della società appaltatrice, fermo restando il diritto della Fondazione al risarcimento dei danni derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo appalto. In tal caso, alla ditta aggiudicataria non spetterà altro che la sola liquidazione delle forniture regolarmente eseguite ed accettate dalla Fondazione, escluso ogni altro compenso od indennizzo.

La ditta aggiudicataria è esclusiva e diretta responsabile di eventuali irregolarità ed abusi che dovessero verificarsi negli esercizi convenzionati, conformemente alle norme igienico-sanitarie e alle autorizzazioni di legge vigenti; conseguentemente la Fondazione è sollevata da ogni responsabilità in merito.

Le eventuali irregolarità accertate dalla ditta aggiudicataria nell'ambito del proprio programma di autocontrollo ed i provvedimenti da essa adottati devono essere obbligatoriamente **segnalati entro 3 giorni** dalla rilevazione alla Fondazione che, qualora ritenesse insufficienti od inefficaci le misure correttive, può richiedere la modifica dei controlli effettuati. I controlli e le eventuali successive contestazioni su irregolarità riscontrate potranno essere disposti anche sulla base delle segnalazioni dell'utenza.

ART. 15 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

La ditta aggiudicataria è tenuta ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da



FONDAZIONE IDIS
CITTA'DELLA SCIENZA

Ente commissariato ex art. 25 del codice civile, giusta delibera di Giunta Regionale della Campania 735/2017 e s.m.i.

disposizioni legislative e regolamentari, vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. La ditta aggiudicataria si obbliga altresì ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente capitolato alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

In caso di violazione degli obblighi suddetti e di quelli previsti dalle leggi in materia, la Fondazione, previa comunicazione alla ditta delle inadempienze denunciate dall'Ispettorato del lavoro, potrà sospendere l'emissione dei mandati di pagamento per l'ammontare che sarà indicato dall'Ispettorato stesso, fino a quando la vertenza non verrà definita. Sulla somma sospesa non saranno corrisposti interessi, né l'aggiudicataria potrà porre eccezioni o pretendere risarcimento alcuno da parte della Stazione Appaltante.

ART. 16 –PENALI

Nel caso in cui la Fondazione rilevi anomalie sulla qualità e quantità del servizio erogato, fermo restando la richiesta del risarcimento del danno, può applicare le relative penalità di volta in volta calcolate sul fatturato relativo al mese in cui le anomalie si sono verificate.

In particolare, in caso di inadempimenti riguardanti le caratteristiche, irregolarità o abusi riferiti alle convenzioni con gli esercizi (comprese le irregolarità igienico-sanitarie), le sanzioni saranno calcolate in ragione dell'entità del danno.

La Fondazione nei casi sotto indicati si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali:

- a) per ciascuna giornata di mancata erogazione del servizio imputabile a qualunque causa, tranne la causa di forza maggiore, sarà applicata una penale pari a € 500,00;
- b) per ciascuna smart card non accettata presso gli esercizi pubblici indicati nell'offerta € 10,00;
- c) per mancato rispetto degli impegni contrattuali per i quali è previsto un termine € 100,00 al giorno;
- d) per ogni mancato rispetto del menu rilevata negli esercizi pubblici € 100,00;
- e) per ogni mancata attivazione del sistema sostitutivo per il consumo del pasto in caso di black out o POS non funzionante ovvero in ogni caso di non funzionamento della smart card con codice errore non imputabile al dipendente o illeggibile € 100,00;
- f) nel caso di disdetta da parte dei titolari degli esercizi convenzionati, non comunicata tempestivamente alla Fondazione € 150,00;
- g) per il mancato invio dell'elenco dei locali aggiornato ogni 6 mesi si applica una penale pari a € 200,00.

Le suddette penali sono cumulabili fra loro.

L'applicazione delle penali non preclude in ogni caso azioni giudiziarie da parte della Fondazione, nonché richiesta di risarcimento danni materiali e morali.

ART. 17 - PERSONALE

L'affidatario s'impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui svolge l'appalto, anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli



FONDAZIONE IDIS
CITTA'DELLASCIENZA

Ente commissariato ex art. 25 del codice civile, giusta delibera di Giunta Regionale della Campania 735/2017 e s.m.i.

accordi locali e fino alla loro sostituzione, anche se non aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'affidatario deve effettuare le attività sopra descritte con personale idoneo, di provata capacità, onestà e moralità, adeguato per capacità professionale e numericamente idoneo alle necessità connesse con gli obblighi derivanti dal contratto. In ogni caso non ha diritto a compensi di sorta se nel corso del servizio deve modificare, sotto il punto di vista quantitativo o qualitativo, le sue previsioni iniziali relative alla mano d'opera.

L'affidatario è ritenuto responsabile unico dell'operato del personale da lui dipendente e deve applicare, nei confronti del medesimo, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ai sensi di legge, o dalla normativa vigente, nonché adempiere agli oneri assicurativi, assistenziali, previdenziali e contributivi e di altra qualsiasi specie, in conformità delle leggi, dei regolamenti e norme in vigore. Lo stesso è tenuto ad osservare ed applicare tutte le norme della tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

L'appaltatore, ove l'appaltante lo richieda, deve dimostrare di aver adempiuto le disposizioni richiamate nel presente articolo, restando inteso che la mancata richiesta da parte dell'appaltante non lo esonera in alcun modo dalle sue responsabilità.

Alla Fondazione è concessa qualsivoglia forma di vigilanza atta ad accertare gli obblighi previsti a carico della Ditta con i presenti articoli.

ART. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di inadempimento accertato dalla Fondazione, nel concorso delle circostanze previste dagli articoli 1453 e seguenti Codice Civile, si farà luogo alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere nelle forme stabilite dalla legge, senza pregiudizio della rifusione dei danni e delle spese.

Si applica quanto previsto dagli art. 108 e 110 del nuovo codice dei contratti pubblici (D.lgs 50/2016).

In particolare, la Fondazione avrà la facoltà di risolvere di diritto il contratto nel caso di gravi violazioni degli obblighi sottoscritti, anche a seguito di diffide ad adempiere.

La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà della Fondazione di affidare il servizio a terzi.

In caso di fallimento della Ditta affidataria, la Fondazione si riserva la facoltà di recedere dall'affidamento.

E' fatto salvo alla Stazione appaltante il diritto al risarcimento del danno derivante dalla risoluzione anticipata del rapporto da parte della Ditta affidataria.

Qualora l'aggiudicatario dovesse cessare l'attività o trasferirla ad altro titolare, si applicherà quanto previsto dall'art. 176 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D. Leg.vo 50/2016).

Ferme restando le responsabilità di ordine penale qualora sussistessero, per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto la Ditta aggiudicataria, sarà tenuta al risarcimento dei maggiori oneri sostenuti dalla Fondazione per le maggiori spese derivanti da lavori fatti svolgere da altre ditte, per spese varie, nonché per ogni altro eventuale danno, spesa o pregiudizio che dovessero derivare alla Fondazione.

La risoluzione del contratto è comunque prevista in tutti i casi e con le modalità riportate dal presente capitolato, ai sensi del Decreto Legge n. 95/2012, convertito nella Legge 7 agosto 2012 n. 135.



FONDAZIONE IDIS
CITTA'DELLA SCIENZA

Ente commissariato ex art. 25 del codice civile, giusta delibera di Giunta Regionale della Campania 735/2017 e s.m.i.

ART. 19 - SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato secondo quanto previsto dall'art. 105 comma 2) del D. Lgs. 50/2016 e pertanto nell'offerta la ditta dovrà indicare le parti dell'appalto che intende subappaltare a terzi nonché i subappaltatori proposti. La quota subappaltabile è pari al 30% dell'importo complessivo del contratto.

La stazione appaltante provvederà a pagare gli importi dovuti alla ditta appaltatrice aggiudicatari a della procedura in oggetto.

ART. 20 - VARIAZIONI DELLA RAGIONE SOCIALE

L'aggiudicatario dovrà comunicare alla Stazione appaltante qualsiasi variazione intervenuta nella denominazione o ragione sociale dell'impresa indicando il motivo della variazione (cessione dell'azienda, fusione, trasformazione ecc.). La Fondazione non si assume alcuna responsabilità per il ritardo nei pagamenti dovuto a ritardo della comunicazione stessa.

ART. 21 – STIPULA DEL CONTRATTO E CAUZIONE DEFINITIVA

All'aggiudicazione della presente gara, farà seguito stipula di regolare contratto nella forma e modalità previste dal D. Lgs. 50/2016.

In sede di stipula contrattuale, la ditta aggiudicataria dovrà prestare “garanzia definitiva” in favore della stazione appaltante, previste dall'articolo 103 del DLgs n. 50/2016, valida fino al completamento della fornitura, nella misura del 10% dell'importo contrattuale.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento.

Per l'impresa aggiudicataria il deposito cauzionale definitivo resterà vincolato, scaduto il contratto, fino a che non sarà definita ogni eventuale eccezione o controversia.

E' fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno per la Fondazione.

ART. 22 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico della ditta tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto.

ART. 23 – CONSENSO E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi della legge D. lgs n. 196/03 e del reg. Ue 2016/679 i dati forniti dalle imprese sono trattati dalla Fondazione esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti. Il titolare del trattamento dei dati in questione è la Fondazione Idis-Città della Scienza.

ART. 24 - RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per tutto quanto non contemplato nel presente capitolato si fa rinvio al D.Lgs 50/2016.

ART. 25 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie è competente, in modo esclusivo ed inderogabile, il foro di Napoli.



FONDAZIONE IDIS
CITTA'DELLA SCIENZA

Ente commissariato ex art. 25 del codice civile, giusta delibera di Giunta Regionale della Campania 735/2017 e s.m.i.

ART. 26 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi del D. Lgs 50/2016 il responsabile del procedimento è individuato nella persona del Dr. Mariano Iadanza.